



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 1334 del 24/11/2023

Determina del Responsabile N. 83 del 24/11/2023

PROPOSTA N. 1539 del 24/11/2023

OGGETTO: Comune di Montemonaco

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in forma semplificata (art. 12 D.Lgs. n.152/06) relativa alla "Variante urbanistica alle norme tecniche della zona".

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. n.152/2006 concernente le norme in materia ambientale e, nella parte seconda, recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D. Lgs. n.4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 152/2006;

Visto il D. Lgs. n.128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con D.G.R. n.1647 del 23.12.2019;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Montemonaco tramite pec con nota prot. n. 5942 del 09.10.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in stessa data con protocollo n. 21982, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. in forma semplificata, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa alla in oggetto e la nota prot. com. n. 5522 del 18.09.2023 agli atti dello scrivente con prot. n. 20634 del 19.09.2023 e la nota agli atti dello scrivente Settore con prot. 23718 del 31.10.2023 con le quali il Comune ha prodotto il modulo ed ha inviato il link ove sono stati pubblicati il Rapporto Preliminare di Screening semplificato con il relativo modulo e gli elaborati di variante;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 22.11.2023, di seguito integralmente trascritto:

~~~~~

Con nota prot. n. 5942 del 09.10.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in stessa data con protocollo n. 21982, il Comune di Montemonaco, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata, ai sensi delle Linee Guida Regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla "Variante urbanistica alle norme tecniche della zona ai fini della

realizzazione di un'autorimessa comunale, variando la sola superficie coperta dagli attuali 350 mq ai 600 mq", allegando il Rapporto Preliminare di Screening semplificato con il relativo modulo e gli elaborati di variante pubblicati sul link:

[http://www.halleyweb.com/c044044/images/Riservata PE/](http://www.halleyweb.com/c044044/images/Riservata_PE/)

Con note prot. n. 22436 del 16.10.2023, n. 22659 del 18.10.2023, n.22707 del 19.10.2023 lo Scrivente Settore ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il rapporto preliminare semplificato e gli elaborati del pratica in argomento pubblicati sul link.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- **AST Marche Ascoli Piceno;**
- **AATO 5 Marche Sud;**
- **Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini;**
- **Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno;**
- **Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale;**
- **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;**
- **CIIP Poliservizi;**
- **Unione Montana dei Sibillini;**
- **ARPAM – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.**

Si riporta di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

**L'ARPAM**– Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale con nota prot. n. 38075 del 10.11.2023, agli atti dello scrivente Servizio con prot. n. 24548 in stessa data, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi dichiara che *"...non emergono elementi inerenti agli aspetti ambientali per i quali il piano debba essere assoggettato a VAS."*

**L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini**, con nota prot. n. 12188 del 15.11.2023, agli atti dello scrivente Servizio con prot. n. 24884 in stessa data, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, dichiara che *"...ritiene che la variante proposta può non essere assoggettata a Vas, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.152/06, a condizione che nella progettazione esecutiva siano adottati i seguenti accorgimenti..."* ed elenca una serie di prescrizioni da rispettare.

**L'Unione Montana dei Sibillini**, con nota prot. n. 4526 del 15.11.2023, agli atti dello scrivente Servizio con prot. n. 24919 in stessa data, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, dichiara che *"...la variante al P.R.G. in oggetto non è assoggettabile a VAS."*

**La CIIP**, con nota prot. n. 2023020282 del 15.11.2023, agli atti dello scrivente Servizio con prot. n. 24960 in data 16.11.2023, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, comunica una serie di prescrizioni da rispettare per l'attuazione del progetto.

**L'AATO 5 Marche Sud**, con nota prot. n. 2234 del 16.11.2023 agli atti dello scrivente Servizio con prot. 25010 in stessa data, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, richiamato il parere della CIIP Spa, esprime parere favorevole all'esclusione dalla VAS della variante in oggetto.

La Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio (Genio Civile), la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche; l'AST Marche Ascoli Piceno ed il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale non hanno espresso alcun parere in merito alla pratica di cui in oggetto.

## **CONTENUTI DEL PIANO**

L'area interessata dalla variante di che trattasi è ubicata nell'immediata periferia del centro urbano del Comune di Montemonaco; lungo la Strada Provinciale Isola San Biagio che, deviando dalla Strada Provinciale n. 83, porta alla frazione Collina.

L'area d'intervento è identificata al N.C.T. al foglio 13 part. n.211 e porzione della part. n.9, n.7 e n. 336 del foglio 12.

L'Amministrazione Comunale di Montemonaco, a seguito del danneggiamento dell'autorimessa comunale a causa del sisma del 2016 con Delibera di consiglio comunale n. 37 del 27.12.2013 ha approvato una variante urbanistica al fine di consentire la realizzazione della suddetta autorimessa.

Con l'Ordinanza n. 137 del 29.03.2023 del Commissario Straordinario della Ricostruzione Sisma 2016 è stata finanziata l'opera denominata *"Intervento di ricostruzione previa demolizione e delocalizzazione del garage comunale"*.

La Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 11.08.2023 ha approvato lo S.F.T.E. per la realizzazione della citata autorimessa, evidenziando che la superficie coperta prevista dalle N.T.A. del P.d.F. della zona non risulta sufficiente a contenere le funzioni necessarie alle esigenze del Comune; infatti risultano necessari mq 600 di superficie coperta a fronte dei mq 350 previsti dalle NTA.

Pertanto l'area interessata dalla variante risulta attualmente destinata a *"Zone per attrezzature pubbliche di interesse generale"*, la variante di che trattasi riguarda l'ampliamento della zona coperta della suddetta area, senza apportare modifiche alla destinazione urbanistica della stessa.

Il progetto prevede la variazione della superficie coperta da mq 350 a mq 600 finalizzati ad accogliere gli spazi necessari per le macchine operatrici, le autovetture, il magazzino, i locali per gli operatori, l'area per l'isola ecologica ed il "Centro del riuso".

In base alle richieste dell'amministrazione comunale è stato previsto un complesso edilizio composto da tre manufatti ad un unico piano.

L'area sarà suddivisa in due spazi funzionali: uno posto a nord dove sarà ubicata la zona destinata all'isola ecologica, l'altro a sud dove saranno ubicati i manufatti da destinare al ricovero dei mezzi comunali.

I suddetti fabbricati saranno ubicati quanto più possibile lungo il piede del versante montano per recuperare lo spazio necessario al loro collocamento e pertanto verranno realizzati dei muri di contenimento dell'altezza massima di circa ml 2,00.

**CONTENUTI DEL MODULO** di cui alla Parte II *"Rapporto Preliminare di screening semplificato"*, Capitolo 1 *"Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening"*, dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della P.F. regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o Valutazione d'Incidenza;
- ricade nella seguente area del vigente P.R.G.:  
*"Zone per attrezzature pubbliche di interesse generale"*;
- non risulta conforme al vigente P.R.G.: *"fermo restando la vigente destinazione urbanistica al P.d.F. "Zone per attrezzature pubbliche di interesse generale", la variante consiste nell'aumento di superficie coperta"*;
- ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali: Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;

- ricade in zona soggetta a vincoli di P.P.A.R: *l'area è vincolata dal D.M. 31.07.85 – Galassini, ma trattandosi di opera pubblica risulta ammissibile ai sensi della lett. 3c) dell'art. 60 del P.P.A.R.*;
- non è soggetta alle disposizioni del P.T.C.P.;
- comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii.: *D.M. 31.07.85 – Galassini e Aree Protette art. 142 lett. f) del D. Lgs. n.42/2004*;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal P.A.I.;
- non risulta pertinente rispetto al Piano Regionale e/o Provinciale di Gestione dei Rifiuti;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs. n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23 e/o all'art. 11 della L.R. n. 6/2005: *non c'è bosco*;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della L.R. n. 52/74;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area sottoposta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- non risulta pertinente rispetto al Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale poiché *“il Comune di Montemonaco non ne dispone”*.

## **CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO**

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della *“Variante urbanistica alle norme tecniche della zona ai fini della realizzazione di un'autorimessa comunale, variando la sola superficie coperta dagli attuali 350 mq ai 600 mq”*; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida regionali per la V.A.S. approvate con delibera di G.R. n. 1647/2019 e con riferimento a quelli di cui al primo punto dell'Allegato I, alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in relazione ai quali viene evidenziato che le modifiche all'ambiente saranno nulle.

I contenuti della variante risultano coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, non risultano problematiche ambientali da richiedere l'assoggettabilità a VAS, la variante rispetta l'attuazione delle normative nel settore ambientale.

## **VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI**

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, considerate le caratteristiche della variante in argomento si ritiene che non emergano criticità in merito alla *“Variante urbanistica alle norme tecniche della zona ai fini della realizzazione di un'autorimessa comunale, variando la sola superficie coperta dagli attuali 350 mq ai 600 mq” del Comune di Montemonaco*.

## **CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la *“Variante urbanistica alle norme tecniche della zona ai fini della realizzazione di un'autorimessa comunale, variando la sola superficie coperta dagli attuali 350 mq ai 600 mq” del Comune di Montemonaco*, con le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di adozione e approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi al successivo procedimento urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii..”

**Visto** l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l’art. 6 della L. n. 241/90;

## **D E T E R M I N A**

A) l’esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della *“Variante urbanistica alle norme tecniche della zona ai fini della realizzazione di un’autorimessa comunale, variando la sola superficie coperta dagli attuali 350 mq ai 600 mq”*, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di adozione e approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all’accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all’esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell’Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi al successivo procedimento urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii..

- B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C) di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;
- D) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Montemonaco quale Autorità Procedente; valuti il Comune l’opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- E) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- F) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- G) di dare atto che l’adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell’Ente;
- H) di rappresentare, ai sensi dell’art. 3, comma 4°, della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Settore IV Pianificazione Territoriale  
Il Titolare di incarico di Elevata Qualificazione  
delegato dal Dirigente  
(Dott. Arch. Francesco Barra)

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 24/11/2023

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione  
IL DIRIGENTE  
BARRA FRANCESCO